



Bruxelles, 17 novembre 2017  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2017/0298 (NLE)**

---

---

**14547/17  
ADD 1**

**COEST 316  
WTO 284**

## **PROPOSTA**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	16 novembre 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2017) 663 final - ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio di associazione, istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda l'integrazione dell'allegato I-A , e in sede di comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", per quanto riguarda il ricalcolo della tabella di eliminazione dei dazi all'esportazione di cui agli allegati I-C e I-D dell'accordo di associazione

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 663 final - ANNEX.

---

All.: COM(2017) 663 final - ANNEX

Bruxelles, 16.11.2017  
COM(2017) 663 final

ANNEX

**ALLEGATO**

**della**

**proposta di decisione del Consiglio**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio di associazione, istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda l'integrazione dell'allegato I-A , e in sede di comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", per quanto riguarda il ricalcolo della tabella di eliminazione dei dazi all'esportazione di cui agli allegati I-C e I-D dell'accordo di associazione**

## ALLEGATO

### **PROGETTO DI DECISIONE N. X/2017 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA**

**del ... 2017**

**che integra l'allegato I-A dell'accordo di associazione**

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2014,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 486 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ("l'accordo"), alcune parti dell'accordo, tra cui le disposizioni relative all'eliminazione dei dazi doganali e il relativo allegato I-A, sono applicate in via provvisoria dal 1° gennaio 2016.
- (2) Il regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, ha istituito unilateralmente un regime preferenziale che ha consentito la riduzione o la soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina, in conformità all'allegato I del medesimo regolamento.
- (3) Tale regime preferenziale corrispondeva alle concessioni tariffarie che sarebbero applicate nel corso del primo anno di attuazione dell'accordo di associazione UE-Ucraina conformemente all'allegato I-A dell'accordo.
- (4) Il regolamento (UE) n. 1150/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 ottobre 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 374/2014 ha introdotto, tra l'altro, un chiarimento sulla riduzione specifica da applicare all'aliquota di base dei dazi doganali per ciascuna "categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi" di cui all'allegato I di tale regolamento.
- (5) Ai fini della chiarezza dell'accordo è necessario un chiarimento analogo per specificare la riduzione da applicare all'aliquota di base dei dazi doganali, per tutti gli anni successivi, per ciascuna "categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi" di cui all'allegato I-A dell'accordo. Tali modalità di soppressione dei dazi corrispondono all'intesa raggiunta con l'Ucraina nel corso del negoziato e saranno applicate da entrambe le Parti dell'accordo.
- (6) L'articolo 463, paragrafo 2, dell'accordo dispone che il Consiglio di associazione sia una sede per lo scambio di informazioni sulle misure di attuazione e applicazione.
- (7) A norma dell'articolo 463, paragrafo 3, dell'accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo.
- (8) È pertanto opportuno che il Consiglio di associazione UE-Ucraina adotti una decisione che integra l'allegato I-A dell'accordo di associazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Una nuova appendice C, quale figura nell'allegato della presente decisione, è aggiunta all'allegato I-A dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in modo da chiarire l'applicazione della riduzione dell'aliquota di base dei dazi doganali da applicare, per tutti gli anni successivi, per ciascuna "categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi" di cui all'allegato I-A.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il ...

*Per il Consiglio di associazione*

*Il presidente*

## ALLEGATO

### APPENDICE C DELL'ALLEGATO I-A DELL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE

#### ELIMINAZIONE DEI DAZI DOGANALI

##### TABELLE DI ELIMINAZIONE DEI DAZI DELLE PARTI PER LE MERCI ORIGINARIE DELL'ALTRA PARTE

La presente appendice chiarisce la riduzione dell'aliquota di base dei dazi doganali da applicare per ciascuna "categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi"

1. Salvo altrimenti disposto nelle tabelle di eliminazione dei dazi delle Parti incluse nell'allegato I-A del Capo I (di seguito "tabelle"), i seguenti chiarimenti si applicano all'eliminazione dei dazi doganali delle Parti in conformità al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), articolo 29 (Soppressione dei dazi doganali sulle importazioni), del presente accordo:
  - a) i dazi doganali applicabili alle merci originarie dell'Ucraina o dell'UE (di seguito "merci originarie") di cui alle linee tariffarie della categoria "0" di soppressione progressiva dei dazi delle tabelle sono interamente soppressi e le merci interessate sono esenti da qualsiasi dazio doganale alla data di entrata in vigore del presente accordo;
  - b) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria "1" di soppressione progressiva dei dazi delle tabelle sono soppressi in due tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
  - c) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria "2" di soppressione progressiva dei dazi delle tabelle sono soppressi in tre tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
  - d) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria "3" di soppressione progressiva dei dazi delle tabelle sono soppressi in quattro tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
  - e) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria "5" di soppressione progressiva dei dazi delle tabelle sono soppressi in sei tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
  - f) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria "7" di soppressione progressiva dei dazi delle tabelle sono soppressi in otto tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;

- g) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria "10" di soppressione progressiva dei dazi delle tabelle sono soppressi in undici tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
- h) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie contrassegnate da "20 % in 5 anni" nelle tabelle sono ridotti del 20 per cento in sei tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente soggette a un dazio doganale pari all'aliquota di base ridotta del 20 %;
- i) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie contrassegnate da "20 % in 10 anni" nelle tabelle sono ridotti del 20 per cento in undici tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente soggette a un dazio doganale pari all'aliquota di base ridotta del 20 %;
- j) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie contrassegnate da "30 % in 5 anni" nelle tabelle sono ridotti del 30 per cento in sei tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente soggette a un dazio doganale pari all'aliquota di base ridotta del 30 %;
- k) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie contrassegnate da "50 % in 5 anni" nelle tabelle sono ridotti del 50 per cento in sei tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente soggette a un dazio doganale pari all'aliquota di base ridotta del 50 %;
- l) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie contrassegnate da "50 % in 7 anni" nelle tabelle sono ridotti del 50 per cento in otto tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente soggette a un dazio doganale pari all'aliquota di base ridotta del 50 %;
- m) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie contrassegnate da "50 % in 10 anni" nelle tabelle sono ridotti del 50 per cento in undici tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente soggette a un dazio doganale pari all'aliquota di base ridotta del 50 %;
- n) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie contrassegnate da "60 % in 5 anni" nelle tabelle sono ridotti del 60 per cento in sei tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente soggette a un dazio doganale pari all'aliquota di base ridotta del 60 %;
- o) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria "esenzione ad valorem (prezzo di entrata<sup>1</sup>)" di soppressione progressiva dei dazi delle tabelle sono soppressi alla data di entrata in vigore

---

<sup>1</sup> Cfr. l'allegato II dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

del presente accordo; la liberalizzazione riguarda esclusivamente il dazio ad valorem; il dazio specifico connesso al sistema dei prezzi di entrata applicabile a tali merci originarie è mantenuto.

2. L'aliquota di base e la categoria di soppressione progressiva dei dazi necessarie per determinare l'aliquota dei dazi doganali applicabile in ogni fase della riduzione di una linea tariffaria sono indicate nella corrispondente linea tariffaria della tabella.
3. Ai fini dell'eliminazione dei dazi doganali l'aliquota dei dazi applicata in ogni fase è arrotondata per difetto almeno al decimo di punto percentuale più vicino oppure, se l'aliquota del dazio è espressa in unità monetarie, almeno al decimale più vicino dell'unità monetaria ufficiale della Parte.
4. Ai fini della presente appendice la prima riduzione è effettuata all'entrata in vigore dell'accordo e ciascuna revisione successiva prende effetto il 1° gennaio dell'anno pertinente.
5. Se l'entrata in vigore dell'accordo corrisponde a una data successiva al 1° gennaio e anteriore al 31 dicembre dello stesso anno, il quantitativo contingente è stabilito in modo proporzionale per il resto dell'anno di calendario.

**PROGETTO DI**  
**DECISIONE N. X/2017 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA**  
**RIUNITO NELLA FORMAZIONE "COMMERCIO"**

del ... 2017

**relativa al ricalcolo della tabella di eliminazione dei dazi all'esportazione, che modifica gli allegati I-C e I-D dell'accordo di associazione**

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE RIUNITO NELLA FORMAZIONE "COMMERCIO",

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2014,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 486 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ("l'accordo"), alcune parti dell'accordo, tra cui le disposizioni relative all'eliminazione dei dazi doganali e i relativi allegati I-C e I-D, sono applicate in via provvisoria dal 1° gennaio 2016.
- (2) L'allegato I-C del capo 1 dell'accordo, che definisce le tabelle relative all'eliminazione dei dazi all'esportazione dell'Ucraina, prevede la necessità di ricalcolare tabella in modo da mantenere la preferenza relativa (stessa percentuale) rispetto alle aliquote dei dazi all'esportazione consolidate nel quadro dell'OMC applicabili per ogni periodo nel caso in cui le disposizioni commerciali dell'accordo entrino in vigore dopo il 15 maggio 2014.
- (3) L'allegato I-D del capo 1 dell'accordo, che definisce le misure di salvaguardia sotto forma di una maggiorazione da applicare ai dazi all'esportazione di merci specifiche, prevede analogamente la necessità di ricalcolare la tabella in modo da mantenere la preferenza relativa (stessa percentuale) rispetto alle aliquote dei dazi all'esportazione consolidate nel quadro dell'OMC applicabili per ogni periodo nel caso in cui le disposizioni commerciali dell'accordo entrino in vigore dopo il 15 maggio 2014.
- (4) Una modifica tecnica dell'allegato I-C è necessaria per il codice tariffario 1207 99 97 00 al fine di tenere conto della descrizione corretta secondo la classificazione unificata dei prodotti (UKTZED) dell'Ucraina.
- (7) A norma dell'articolo 463, paragrafo 3, dell'accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo.
- (8) L'articolo 465, paragrafi 2 e 4, dell'accordo specifica che il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al comitato di associazione che si riunisce in una formazione specifica per affrontare tutte le questioni inerenti al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.
- (9) Il Consiglio di associazione UE-Ucraina, nella decisione n. 3/2014, del 15 dicembre 2014, ha conferito al comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" (il "comitato per il commercio") il potere di aggiornare o modificare alcuni allegati attinenti al commercio, compresi gli allegati I-C e I-D dell'accordo.



- (11) È pertanto opportuno che il comitato per il commercio adotti una decisione per ricalcolare le tabelle di eliminazione dei dazi all'esportazione di cui agli allegati I-C e I-D dell'accordo di associazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato I-C dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

L'allegato I-D dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il ...

*Per il comitato di associazione  
riunito nella formazione "Commercio"*

*Il presidente*

**ALLEGATO**  
**ALLEGATO I-C DELL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE**  
**TABELLE DI ELIMINAZIONE DEI DAZI ALL'ESPORTAZIONE**

Dazi espressi in % salvo diversa indicazione.

Bestiame e pelli non conciate
-------------------------------

Codice SA	Descrizione	EIV (2016 <sup>2</sup> )	EIV+1 (2017)	EIV+2 (2018)	EIV+3 (2019)	EIV+4 (2020)	EIV+5 (2021)	EIV+6 (2022)	EIV+7 (2023)	EIV+8 (2024)	EIV+9 (2025)	EIV+10 (2026)	Misure di salvaguardia
	Animali vivi della specie bovina domestica, diversi dai riproduttori di razza pura:												
0102 90 05 00	di peso non superiore a 80 kg	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
0102 90 21 00	di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg destinati alla macellazione	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
0102 90 29 00	di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg non destinati alla macellazione	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
0102 90 41 00	di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg destinati alla macellazione	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
0102 90 49 00	di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg non	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	

<sup>2</sup> Di seguito il 2016 è indicato a fini informativi ed esclusivamente per indicare la data di entrata in vigore dell'accordo e la conformità dei dati riportati nella tabella al livello concordato dei dazi all'esportazione.

Codice SA	Descrizione	EIV (2016 <sup>2</sup> )	EIV+1 (2017)	EIV+2 (2018)	EIV+3 (2019)	EIV+4 (2020)	EIV+5 (2021)	EIV+6 (2022)	EIV+7 (2023)	EIV+8 (2024)	EIV+9 (2025)	EIV+10 (2026)	Misure di salvaguardia
	destinati alla macellazione												
0102 90 51 00	Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato) di peso superiore a 300 kg destinate alla macellazione	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
0102 90 59 00	Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato) di peso superiore a 300 kg non destinate alla macellazione	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
0102 90 61 00	Vacche di peso superiore a 300 kg destinate alla macellazione	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
0102 90 69 00	Vacche di peso superiore a 300 kg non destinate alla macellazione	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
0102 90 71 00	Bovini delle specie domestiche, ad eccezione di giovenche e vacche, di peso superiore a 300 kg, destinati alla macellazione	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
0102 90 79 00	Bovini delle specie domestiche, ad eccezione di giovenche e vacche, di peso superiore a 300 kg, non destinati alla macellazione	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
0102 90 90 00	Animali della specie bovina non domestica	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
	Animali vivi della specie ovina:												
0104 10 10 00	riproduttori di razza pura	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
0104 10 30 00	Agnelli (non ancora usciti	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	

Codice SA	Descrizione	EIV (2016 <sup>2</sup> )	EIV+1 (2017)	EIV+2 (2018)	EIV+3 (2019)	EIV+4 (2020)	EIV+5 (2021)	EIV+6 (2022)	EIV+7 (2023)	EIV+8 (2024)	EIV+9 (2025)	EIV+10 (2026)	Misure di salvaguardia
	dall'anno)												
0104 10 80 00	altri animali vivi della specie ovina, ad eccezione dei riproduttori di razza pura e degli agnelli (non ancora usciti dall'anno)	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
4101	Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati	11	9,84	8,70	7,95	7,14	6,25	5,0	3,75	2,5	1,25	0,0	v. allegato I-D
4102	Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, calcinate, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo	11	9,84	8,70	7,95	7,14	6,25	5,0	3,75	2,5	1,25	0,0	v. allegato I-D
4103 90	Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo, ad eccezione di rettili e	11	9,84	8,70	7,95	7,14	6,25	5,0	3,75	2,5	1,25	0,0	v. allegato I-D

Codice SA	Descrizione	EIV (2016 <sup>2</sup> )	EIV+1 (2017)	EIV+2 (2018)	EIV+3 (2019)	EIV+4 (2020)	EIV+5 (2021)	EIV+6 (2022)	EIV+7 (2023)	EIV+8 (2024)	EIV+9 (2025)	EIV+10 (2026)	Misure di salvaguardia
	suini												

Semi di alcuni tipi di colture da olio

Codice SA	Descrizione	EIV (2016)	EIV+1 (2017)	EIV+2 (2018)	EIV+3 (2019)	EIV+4 (2020)	EIV+5 (2021)	EIV+6 (2022)	EIV+7 (2023)	EIV+8 (2024)	EIV+9 (2025)	EIV+10 (2026)	Misure di salvaguardia
1204 00	Semi di lino, anche frantumati	9,1	8,2	7,3	6,4	5,5	4,5	3,6	2,7	1,8	0,9	0,0	
1206 00	Semi di girasole, anche frantumati	9,1	8,2	7,3	6,4	5,5	4,5	3,6	2,7	1,8	0,9	0,0	v. allegato I-D
1207 99 97 00	Semi di camelina (Camelina spp.)	9,1	8,2	7,3	6,4	5,5	4,5	3,6	2,7	1,8	0,9	0,0	

Rottami metallici in leghe di ferro, rottami metallici non ferrosi e loro semilavorati

Codice SA	Descrizione	EIV (2016)	EIV+1 (2017)	EIV+2 (2018)	EIV+3 (2019)	EIV+4 (2020)	EIV+5 (2021)	EIV+6 (2022)	EIV+7 (2023)	EIV+8 (2024)	EIV+9 (2025)	EIV+10 (2026)	Misure di salvaguardia
7202 99 80 00	nichel ferrocromo e altre ferroleghe	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	
7204 21	cascami e avanzi di acciaio legato	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7204 29 00 00	cascami e avanzi di acciaio legato, ecc.	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7204 50 00 00	cascami lingottati per rifusione di acciaio legato	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7218 10 00 00	acciai inossidabili in lingotti e in altre forme primarie	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7401 00 00 00	metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7402 00 00 00	rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7403 12 00 00	barre di colata per la fabbricazione di fili (barre da filo) di rame raffinato	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7403 13 00 00	billette di rame raffinato	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato

Codice SA	Descrizione	EIV (2016)	EIV+1 (2017)	EIV+2 (2018)	EIV+3 (2019)	EIV+4 (2020)	EIV+5 (2021)	EIV+6 (2022)	EIV+7 (2023)	EIV+8 (2024)	EIV+9 (2025)	EIV+10 (2026)	Misure di salvaguardia
													I-D
7403 19 00 00	rame raffinato, ecc.	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7403 21 00 00	leghe a base di rame-zinco (ottone)	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7403 22 00 00	leghe a base di rame-stagno (bronzo)	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7403 29 00 00	altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce 7405); leghe di rame e di nichel (cupronichel), o leghe di rame, nichel e zinco (argentone)	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7404 00	cascami e avanzi di rame	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7405 00 00 00	leghe madri di rame	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7406	polveri e pagliette di rame	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7419 99 10 00	griglie e maglie in filo di rame	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	
7415 29 00 00	altri oggetti in rame non filettati, escluse le rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	

Codice SA	Descrizione	EIV (2016)	EIV+1 (2017)	EIV+2 (2018)	EIV+3 (2019)	EIV+4 (2020)	EIV+5 (2021)	EIV+6 (2022)	EIV+7 (2023)	EIV+8 (2024)	EIV+9 (2025)	EIV+10 (2026)	Misure di salvaguardia
	molla)												
7415 39 00 00	altri oggetti in rame filettati (ad eccezione di viti per legno, altre viti, bulloni e dadi)	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	
7418 19 90 00	oggetti da tavola, da cucina o altri oggetti per uso domestico e loro parti, di rame (eccettuati spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi e apparecchi per cuocere o riscaldare dei tipi impiegati per usi domestici, non elettrici, e loro parti)	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7419	altri lavori in rame	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7503 00	cascami e avanzi di nichel	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7602 00	cascami e avanzi di alluminio	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7802 00 00 00	cascami e avanzi di piombo	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7902 00 00 00	cascami e avanzi di zinco	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D



Codice SA	Descrizione	EIV (2016)	EIV+1 (2017)	EIV+2 (2018)	EIV+3 (2019)	EIV+4 (2020)	EIV+5 (2021)	EIV+6 (2022)	EIV+7 (2023)	EIV+8 (2024)	EIV+9 (2025)	EIV+10 (2026)	Misure di salvaguardia
8002 00 00 00	casami e avanzi di stagno	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	
8101 97 00 00	casami e avanzi di tungsteno	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	
8105 30 00 00	casami e avanzi di cobalto e di lavori di cobalto	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	
8108 30 00 00	casami e avanzi di titanio e di lavori di titanio	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
8113 00 40 00	casami e avanzi di cermet e di lavori di cermet	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	

Cascami e avanzi di metalli ferrosi

Codice SA	Descrizione	EIV (2016)	EIV+1 (2017)	EIV+2 (2018)	EIV+3 (2019)	EIV+4 (2020)	EIV+5 (2021)	EIV+6 (2022)	EIV+7 (2023)	EIV+8 (2024)	EIV+9 (2025)	EIV+10 (2026)	Misure di salvaguardia
7204 10 00 00	cascami e avanzi di ghisa	9,5 euro per tonnellata	9,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	0,0	0,0	0,0	
7204 30 00 00	cascami e avanzi di ferro o di acciaio, stagnati	9,5 euro per tonnellata	9,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	0,0	0,0	0,0	
7204 41 10 00	torniture, trucioli, riccioli, molature, segature e limature	9,5 euro per tonnellata	9,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	0,0	0,0	0,0	
7204 41 91 00	spuntature di stampaggio o di taglio in pacchetti	9,5 euro per tonnellata	9,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	0,0	0,0	0,0	
7204 41 99 00	spuntature di stampaggio o di taglio non in pacchetti	9,5 euro per tonnellata	9,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	0,0	0,0	0,0	
7204 49 10 00	cascami e avanzi di metalli ferrosi, spezzettati	9,5 euro per tonnellata	9,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	0,0	0,0	0,0	

Codice SA	Descrizione	EIV (2016)	EIV+1 (2017)	EIV+2 (2018)	EIV+3 (2019)	EIV+4 (2020)	EIV+5 (2021)	EIV+6 (2022)	EIV+7 (2023)	EIV+8 (2024)	EIV+9 (2025)	EIV+10 (2026)	Misure di salvaguardia
7204 49 30 00	cascami e avanzi di metalli ferrosi in pacchetti	9,5 euro per tonnellata	9,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	0,0	0,0	0,0	
7204 49 90 00	cascami e avanzi di metalli ferrosi, smistati e non smistati	9,5 euro per tonnellata	9,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	0,0	0,0	0,0	
7204 50 00 00	cascami in barre per la fusione di metalli ferrosi, ad eccezione dell'acciaio legato	9,5 euro per tonnellata	9,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	0,0	0,0	0,0	

## **ALLEGATO I-D DELL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE**

### **MISURE DI SALVAGUARDIA PER I DAZI ALL'ESPORTAZIONE**

1. Nel corso dei quindici (15) anni successivi all'entrata in vigore (nel seguito "EIV") dell'accordo, l'Ucraina può applicare una misura di salvaguardia sotto forma di una maggiorazione dei dazi all'esportazione sulle merci elencate nell'allegato I-D, in conformità alle disposizioni dei punti da 1 a 11, se nel corso di uno dei periodi di un anno successivi all'EIV il volume complessivo delle esportazioni dall'Ucraina nell'UE nell'ambito di ciascuno dei codici doganali ucraini elencati supera il livello di soglia indicato nella tabella dell'allegato I-D.
2. La maggiorazione che l'Ucraina può applicare a norma del punto 1 è fissata secondo la tabella figurante nell'allegato I-D e può essere applicata solo per il resto del periodo di cui al punto 1.
3. L'Ucraina applicherà le eventuali misure di salvaguardia in modo trasparente. A tal fine, l'Ucraina notificherà quanto prima per iscritto all'UE la propria intenzione di applicare l'eventuale misura fornendo tutte le informazioni pertinenti, tra cui il volume (in tonnellate) di produzione interna o di raccolta dei materiali e il volume di esportazioni verso l'Unione e a livello mondiale. L'Ucraina inviterà l'Unione a consultazioni con il massimo anticipo possibile rispetto all'imposizione di eventuali misure al fine di discutere tali informazioni. Non verrà presa alcuna misura nei 30 giorni lavorativi successivi all'invito a procedere a consultazioni.
4. L'Ucraina garantirà che le statistiche utilizzate come motivazione per le eventuali misure siano affidabili, adeguate e accessibili pubblicamente in tempo utile. L'Ucraina fornirà puntualmente statistiche trimestrali sui volumi (in tonnellate) delle esportazioni verso l'Unione e a livello mondiale.
5. L'applicazione e il funzionamento dell'articolo 31 del presente accordo e i relativi allegati possono essere esaminati e rivisti dal comitato per il commercio di cui all'articolo 465 del presente accordo.
6. Tutte le forniture delle merci in questione che erano in fase di trasporto sulla base di un contratto concluso prima della maggiorazione imposta a norma dei punti da 1 a 3 saranno esentate da tale sovrapprezzo.
7. Il presente allegato definisce: le merci originarie che possono essere soggette a misure di salvaguardia conformemente all'articolo 31 del presente accordo, i livelli di soglia per l'applicazione di tali misure definiti per ciascun codice doganale ucraino menzionato e la maggiorazione massima che può essere applicata ai dazi all'esportazione per ogni periodo di un anno per ciascuna di tali merci. Tutti i dazi sono espressi in % salvo diversa indicazione. L'EIV si riferisce al periodo di 12 mesi successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo; L'EIV + 1 si riferisce al periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del primo anniversario dell'entrata in vigore dell'accordo e così via fino all'EIV+15.

8. Per le pelli non conciate così definite:

Definizione: le pelli non conciate di cui ai seguenti codici doganali ucraini: 4101 4102 4103 90.

Anno (OMC)	2016 <sup>3</sup>	2017	2018	2019	2020	2021
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	22,0	21,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Anno (accordo)	EIV	EIV+1	EIV+2	EIV+3	EIV+4	EIV+5
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	11,00	9,84	8,70	7,95	7,14	6,25
Livello di soglia (tonnellate)	300,0	315,0	330,0	345,0	360,0	375,0
Maggiorazione massima	0,00	0,66	1,30	2,05	2,86	3,75

Anno (OMC)	2022	2023	2024	2025	2026
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Anno (accordo)	EIV+6	EIV+7	EIV+8	EIV+9	EIV+10
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	5,0	3,75	2,50	1,25	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	390,0	405,0	420,0	435,0	450,0
Maggiorazione massima	5,0	6,25	7,5	8,75	10,0

Anno (OMC)	2027	2028	2029	2030	2031
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Anno (accordo)	EIV+11	EIV+12	EIV+13	EIV+14	EIV+15
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>3</sup> Di seguito il 2016 è indicato a fini informativi ed esclusivamente per indicare la data di entrata in vigore dell'accordo e la conformità dei dati riportati nella tabella al livello concordato dei dazi all'esportazione.

Livello di soglia (tonnellate)	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
Maggiorazione massima	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0

9. Per i semi di girasole, anche frantumati, così definiti:

Definizione: i semi di girasole, anche frantumati, di cui ai seguenti codici doganali ucraini: 1206 00.

Anno (OMC)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	11,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Anno (accordo)	EIV	EIV+1	EIV+2	EIV+3	EIV+4	EIV+5
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	9,1	8,2	7,3	6,4	5,5	4,5
Livello di soglia (tonnellate)	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0
Maggiorazione massima	0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,5

Anno (OMC)	2022	2023	2024	2025	2026
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Anno (accordo)	EIV+6	EIV+7	EIV+8	EIV+9	EIV+10
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	3,6	2,7	1,8	0,9	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0
Maggiorazione massima	6,4	7,3	8,2	9,1	10,0

Anno (OMC)	2027	2028	2029	2030	2031
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Anno (accordo)	EIV+11	EIV+12	EIV+13	EIV+14	EIV+15
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0
Maggiorazione massima	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0

10. Per i rottami metallici in leghe di ferro, rottami metallici non ferrosi e loro semilavorati così definiti:

Definizione: cascami e avanzi di acciaio legato di cui ai seguenti codici doganali ucraini: 7204 21, 7204 29 00 00, 7204 50 00 00.

Anno (OMC)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV	EIV+1	EIV+2	EIV+3	EIV+4	EIV+5
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0
Livello di soglia (tonnellate)	4 000,0	4 200,0	4 400,0	4 600,0	4 800,0	5 000,0
Maggiorazione massima	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0

Anno (OMC)	2022	2023	2024	2025	2026
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV+6	EIV+7	EIV+8	EIV+9	EIV+10
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	5 200,0	5 400,0	5 600,0	5 800,0	6 000,0
Maggiorazione massima	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0

Anno (OMC)	2027	2028	2029	2030	2031
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV+11	EIV+12	EIV+13	EIV+14	EIV+15
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
Maggiorazione massima	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0

Definizione: acciai inossidabili in forma di lingotti e in altre forme primarie di cui ai seguenti codici doganali ucraini: 7218 10 00 00.

Anno (OMC)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV	EIV+1	EIV+2	EIV+3	EIV+4	EIV+5
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0
Livello di soglia (tonnellate)	2 000,0	2 100,0	2 200,0	2 300,0	2 400,0	2 500,0
Maggiorazione massima	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0

Anno (OMC)	2022	2023	2024	2025	2026
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV+6	EIV+7	EIV+8	EIV+9	EIV+10
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	2 600,0	2 700,0	2 800,0	2 900,0	3 000,0



Maggiorazione massima	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
-----------------------	-----	-----	-----	-----	------

Anno (OMC)	2027	2028	2029	2030	2031
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV+11	EIV+12	EIV+13	EIV+14	EIV+15
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
Maggiorazione massima	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0

Definizione: rame di cui ai seguenti codici doganali ucraini: 7401 00 00 00, 7402 00 00 00, 7403 12 00 00, 7403 13 00 00, 7403 19 00 00.

Anno (OMC)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV	EIV+1	EIV+2	EIV+3	EIV+4	EIV+5
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0
Livello di soglia (tonnellate)	200,0	210,0	220,0	230,0	240,0	250,0
Maggiorazione massima	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0

Anno (OMC)	2022	2023	2024	2025	2026
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV+6	EIV+7	EIV+8	EIV+9	EIV+10
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	260,0	270,0	280,0	290,0	300,0
Maggiorazione massima	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0

Anno (OMC)	2027	2028	2029	2030	2031
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV+11	EIV+12	EIV+13	EIV+14	EIV+15
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Maggiorazione massima	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0

Definizione: rame di cui ai seguenti codici doganali ucraini: 7403 21 00 00, 7403 22 00 00, 7403 29 00 00.

Anno (OMC)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV	EIV+1	EIV+2	EIV+3	EIV+4	EIV+5
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0
Livello di soglia (tonnellate)	4 000,0	4 200,0	4 400,0	4 600,0	4 800,0	5 000,0
Maggiorazione massima	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0

Anno (OMC)	2022	2023	2024	2025	2026
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV+6	EIV+7	EIV+8	EIV+9	EIV+10
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	5 200,0	5 400,0	5 600,0	5 800,0	6 000,0
Maggiorazione massima	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0

Anno (OMC)	2027	2028	2029	2030	2031
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV+11	EIV+12	EIV+13	EIV+14	EIV+15
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
Maggiorazione massima	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0

Definizione: rottami metallici in leghe di ferro, rottami metallici non ferrosi e loro semilavorati di cui ai seguenti codici doganali ucraini: 7404 00, 7405 00 00 00, 7406, 7418 19 90 00, 7419, 7503 00, 7602 00, 7802 00 00 00, 7902 00 00 00, 8108 30 00 00.

Anno (OMC)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV	EIV+1	EIV+2	EIV+3	EIV+4	EIV+5
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0
Livello di soglia (tonnellate)	200,0	210,0	220,0	230,0	240,0	250,0
Maggiorazione massima	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0

Anno (OMC)	2022	2023	2024	2025	2026
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV+6	EIV+7	EIV+8	EIV+9	EIV+10
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	260,0	270,0	280,0	290,0	300,0
Maggiorazione massima	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0

Anno (OMC)	2027	2028	2029	2030	2031
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV+11	EIV+12	EIV+13	EIV+14	EIV+15
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Maggiorazione massima	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0

11. Nei cinque anni successivi alla fine del periodo transitorio, cioè tra EIV+10 ed EIV+15, continuerà a essere disponibile il meccanismo di salvaguardia. Il valore massimo della maggiorazione diminuirà in modo lineare dal suo valore specificato a EIV+10 fino a raggiungere 0 a EIV+15.